205/2025

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL LAZIO

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Pasquale FAVA, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al numero 80356 del registro di segreteria proposto da XX nata a omissis il omissis e

ivi residente in via omissis n. omissis rappresentata e difesa dagli Avvocati Damaso Pattumelli e Daniele Di Bella

contro

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Esaminati tutti gli atti del processo.

Uditi nell'udienza del 15 aprile 2025 l'Avvocato Carla Conte per la ricorrente e per l'INPS l'avvocato Filippo Mangiapane.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con il ricorso in epigrafe la ricorrente ha chiesto l'accertamento del proprio diritto alla pensione di vecchiaia in cumulo dal 1 luglio 2023 e, per l'effetto, la condanna dell'INPS alla corresponsione dei ratei maturati e maturandi del diritto riconosciuto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

A fondamento del proprio diritto ha invocato il disposto dell'art. 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 che

riconosce la facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione (sussistendo i requisiti anagrafici e contribuitivi).

Ha dedotto di essere nata il 28 ottobre 1955, di aver prestato attività lavorativa dal 1 dicembre 1975 al 30 giugno 2023, con versamento dei relativi contributi, nonché di aver cessato ogni attività lavorativa il 30 giugno 2023 (Doc. 4).

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

2. L'INPS si è costituito eccependo la necessità di integrare il contraddittorio con Roma Capitale.

3. Nel corso dell'udienza pubblica del 15 aprile 2025 le parti hanno sollecitato l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nei propri atti difensivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è fondato.

Come correttamente evidenziato dalla ricorrente il ricorso agli svariati istituti giuridici operanti a beneficio del dipendente/pensionato (ricongiunzione, totalizzazione e cumulo) è rimesso alla libera scelta di quest'ultimo atteso che essi sono diversi e concorrenti.

Il cumulo dei periodi assicurativi è previsto dalla legge 228/2012 e consente di riunire ovverosia di cumulare i periodi assicurativi con contribuzione versata in più gestioni previdenziali, per conseguire il diritto ad un'unica pensione, con l'unico limite che il cumulo non può riguardare periodi lavorativi coincidenti.

Nel caso di specie la ricorrente ha dato prova dell'esistenza di contributi versati.

Ha parimenti asseverato la presentazione delle domande amministrative presso l'INPS.

Le risposte ricevute dall'Istituto, invece, sono state ondivaghe, contradditorie e lacunose, facendo insorgere un affidamento incolpevole (principio generale dell'ordinamento che, pur avendo una derivazione eurounitaria, è vincolante per le Amministrazione giusta disposto, tra l'altro, dell'art. 1 della legge 241/1990).

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Dalla documentazione versata in atti emerge chiaramente l'esistenza del diritto della ricorrente alla riliquidazione del proprio trattamento pensionistico considerando anche il periodo lavorativo coperto da contributi, con decorrenza dalla data della pensione.

La ricorrente, difatti, ha asseverato (cfr., tra l'altro, la documentazione sub All. 4, 5 e 6) l'esistenza del rapporto di lavoro (anche con Roma Capitale), gli estratti conto INPS relativi ai contributi versati dai datori di lavoro via via susseguitisi, nonché il reddito percepito (mentre i contributi emergono dall'estratto INPS All. 4).

L'INPS, in sede di ottemperanza alla presente decisione, potrà effettuare i conteggi necessari ad assicurare l'attuazione del diritto esercitato dalla ricorrente, acquisendo eventualmente le eventuali ulteriori informazioni necessarie dal Roma Capitale.

Alle somme devono essere aggiunti interessi e rivalutazione monetaria (art. 167, comma 3, c.g.c. – senza cumulo – rivalutazione spettante solo se e per la parte che sopravanzi gli interessi legali).

2. Le spese di lite, seguono la soccombenza, sono poste a carico dell'INPS e liquidate in € 2.500,00 oltre accessori di legge con distrazione in favore dei difensori della parte ricorrente dichiaratisi antistatari.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

P.Q.M.

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l'INPS alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento nei sensi di cui in motivazione, unitamente ad interessi e rivalutazione, con decorrenza dalla data del pensionamento, nonché al pagamento delle spese liquidate in € 2.500,00 da distrarsi in favore dei difensori antistatari.

Così deciso nella camera di consiglio del 15 aprile 2025.

Il Giudice

Cons. Pasquale Fava

ALESSANDRO VINICOLA CORTE DEI CONTI 15.04.2025 16:10:28 GMT+02:00

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 15.04.2025
per il Dirigente
F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 dell'art. 52.

Il Giudice Unico

Cons. Pasquale Fava

In esecuzione del provvedimento del Giudice Unico ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03